

AUTORITA' REGIONALE PER LA VALUTAZIONE E IL MERITO - OIV

Art. 10, c. 8, lett.c - Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Nominativi e curricula dei componenti dell'OIV)

Art. 44 - Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 (Compiti degli organismi indipendenti di valutazione)

Art. 3 - Legge Regionale n. 31 del 25 ottobre 2010 (Istituzione dell'Autorità regionale per la valutazione e il merito)

L'Autorità regionale per la valutazione e il merito della Regione Basilicata è costituita ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31/ 2010 e successive modifiche. Esercita le sue funzioni per la Regione Basilicata e per gli enti e organismi subregionali di cui alla legge regionale 14 luglio 2006, n. 11 (riforma e riordino degli enti e organismi subregionali) e tutti gli enti strumentali della Regione.

E' composta da 3 membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale: D.P.G.R. n° 24 del 1° marzo 2021.

COMPOSIZIONE

Angela PASCHINO Presidente

Tel. 0971.669102 mail angela.paschino@supporto.regione.basilicata.it

Compenso lordo annuale erogato dalla Regione Basilicata € 55.000,00

Bruno CARAPPELLA Componente

Tel. 0971.669101

Compenso lordo annuale erogato dalla Regione Basilicata € 50.000,00

Vito PINTO Componente

Tel. 0971.669101

Compenso lordo annuale erogato dalla Regione Basilicata € 50.000,00

I curricula sono consultabili al seguente link:

<https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100435&area=2971529&level=2>

Rif. : Art. 14, c. 4, D.Lgs. n. 150/2009

Art. 14. - Organismo Indipendente di Valutazione della performance

....

4. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.